



CITTA' DI MONOPOLI
70043 Provincia di Bari

**AGGIORNAMENTO ELENCHI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE
D'ASSISE D'APPELLO**

IL SINDACO

VISTA la Legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi d'assise come modificata ed integrata dalla Legge 5 maggio 1952, n. 405, dall'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, dalla Legge 24 marzo 1978, n. 74 e dalla Legge 25 ottobre 1982, n. 795;

I N V I T A

1) - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo (art. 9 della Legge 10 Aprile 1951, nr. 287);

a presentare - ove non fossero già iscritti - richiesta d'iscrizione nell'elenco integrativo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, nonché dall'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

2) - Tutti i cittadini, uomini e donne, che avendo i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), siano in possesso di titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (art. 10 legge 10 aprile 1951, n. 287), a presentare richiesta per essere iscritti nell'elenco dei cittadini per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sig. Sindaco, devono pervenire al Comune entro il **16 giugno 2013**, in carta libera. L'Ufficio "Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale" fornirà, a richiesta degli interessati, i moduli relativi.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare e sono esclusi, perciò, dall'iscrizione negli elenchi di cui sopra (art. 12 Legge 10 aprile 1951, n. 287):

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

A V V E R T E

che la Commissione Comunale di cui all'art. 13 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, provvederà ad integrare gli elenchi di cui sopra con l'iscrizione d'ufficio di tutti i cittadini, uomini e donne, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e provvederà ad accertare per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per l'iscrizione.

Dal Palazzo di Città, **17 aprile 2013**

IL SINDACO
Ing. Emilio ROMANI